

## ALLEGATO 1

### Questionario sull'assolvimento dell'obbligo di adottare tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati negoziati fuori borsa (contratti derivati OTC) non compensati mediante controparte centrale (CCP)

#### Riferimenti normativi:

- Art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti finanziari derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Regolamento EMIR)
- Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012

|                            | Denominazione | N° Albo |
|----------------------------|---------------|---------|
| <i>Fondo pensione</i>      |               |         |
| <i>Società istitutrice</i> |               |         |

#### 1. Conferma tempestiva dei contratti (Art. 12 Reg. del.)

Indicare se si utilizzano contratti-quadro *standard* e di quale tipologia (ISDA, EMA o altro).

Fornire una sintetica descrizione delle procedure interne adottate per garantire l'assolvimento dell'obbligo di conferma tempestiva delle condizioni dei contratti derivati OTC.

Indicare se sono state adottate procedure interne per segnalare a cadenza mensile le operazioni in derivati OTC che non sono state confermate e che sono state in essere per oltre cinque giorni lavorativi.

Indicare comunque:

- se ci si avvale di mezzi elettronici per la conferma dei contratti;
- se e quanti contratti sono risultati non confermati entro le scadenze previste dal Regolamento delegato nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

#### 2. Riconciliazione del portafoglio (Art. 13 Reg. del.)

Fornire una sintetica descrizione delle procedure interne adottate per garantire l'assolvimento dell'obbligo di riconciliazione del portafoglio<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Per le controparti finanziarie la riconciliazione è effettuata:

- Ogni giorno lavorativo qualora tra le controparti siano in essere 500 o più contratti OTC;
- Una volta alla settimana qualora tra le controparti siano in essere da 51 a 499 contratti OTC in un qualsiasi momento nel corso della settimana;

### 3. Compressione del portafoglio (Art. 14 Reg. del.)

Qualora siano in essere 500 o più contratti derivati OTC non compensati a livello centrale fornire una sintetica descrizione delle procedure adottate per vagliare periodicamente l'ipotesi di eseguire una compressione del portafoglio e per procedervi.

Indicare inoltre:

- con quale periodicità è programmato il vaglio di cui sopra;
- gli eventuali motivi che hanno indotto a concludere che la compressione del portafoglio non fosse opportuna.

### 4. Risoluzione delle controversie (Art. 15 Reg. del.)

Fornire una sintetica descrizione delle procedure e dei processi concordati per l'individuazione, la registrazione e il monitoraggio delle controversie relative al riconoscimento o alla valutazione del contratto, con la registrazione del tempo durante il quale la controversia è pendente, della controparte e dell'importo contestato.

Fornire una sintetica descrizione delle procedure e dei processi concordati per la risoluzione tempestiva delle controversie, nonché del processo specifico per le controversie che non sono risolte entro cinque giorni lavorativi.

Indicare se sono state adottate procedure interne per segnalare le controversie relative al contratto OTC e alla sua valutazione che vertono su un importo o un valore superiore a 15 milioni di euro e che sono pendenti per almeno 15 giorni lavorativi.

Indicare comunque:

- se si sono verificate, e quante, controversie relative al contratto OTC e alla sua valutazione per un importo o un valore superiore a 15 milioni di euro e che sono state pendenti per almeno 15 giorni lavorativi nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

### 5. Valutazione giornaliera dei derivati OTC (Artt. 16 e 17 Reg. del.)

Fornire una sintetica descrizione delle procedure adottate per il *mark-to-market* giornaliero dei contratti in essere.

Nel caso siano stati conclusi derivati OTC in relazione ai quali non è possibile effettuare una valutazione a prezzi correnti di mercato perché sussistono le condizioni di cui all'articolo 16 del Regolamento delegato, fornire una sintetica descrizione del modello adottato per la valutazione di tali contratti (*Mark to Model*).

---

iii) Una volta al trimestre qualora tra le controparti siano in essere 50 o meno contratti OTC in un qualsiasi momento nel corso del trimestre.